



COMUNE DI CANDIOLO

Città Metropolitana Torino

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA

REGISTRO DI SERVIZIO: n. 95 del 28/06/2022

REGISTRO GENERALE: n. 249 del 28/06/2022

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURALI DA REALIZZARE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CANDIOLO VILLAGE E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, NONCHE' DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TALI STRUTTURE. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO: CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURALI DA REALIZZARE PRESSO IL CENTRO POLIFUNZIONALE CANDIOLO VILLAGE E GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI, NONCHE' DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU TALI STRUTTURE. APPROVAZIONE VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

DETERMINA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati gli artt. 107 e 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000

Premesso:

- Che con deliberazione Giunta Comunale n. 17 del 09.02.2011 e successive modificazioni è stato approvato il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Dotazione organica- norme di accesso;
 - Che con decreto del Sindaco n. 5/30.06.2021 sono stati nominati i Responsabili dei Settori;
 - Che con deliberazione C.C. n. 58 del 27.12.2021 è stato approvato il Bilancio di Previsione Unico per il triennio 2022/2023/2024;
 - Che con deliberazione G.C. n. 1 del 10.01.2022 è stato approvato il piano esecutivo di gestione PEG 2022 - 2024 parte finanziaria;
-
- Presso il Comune di Candiolo si trova una ampia struttura sportiva e polifunzionale di proprietà comunale, la cui gestione è da tempo affidata a soggetti privati a seguito di apposite procedure a evidenza pubblica e, in particolare, è attualmente gestita dalla A.S.D. "Candiolo";
 - Con determinazione del responsabile del settore tecnico n. 279 del 21/09/2017 veniva approvata la proposta di aggiudicazione contenuta negli allegati verbali n. 1, 2, 3 e 4, relativi alla procedura negoziata per la concessione in gestione del centro polifunzionale "Candiolo Village", aggiudicando la concessione alla Associazione A.S.D. "Candiolo", con sede in Via Roma, n. 12 a Candiolo, la quale aveva offerto la percentuale di rialzo del 10% sul canone previsto di € 6.000,00 annui;
 - Con scrittura privata in data 18 dicembre 2017 è stato poi stipulato con l'A.S.D. "Candiolo" il contratto di concessione in gestione del centro polifunzionale ricreativo-culturale;
 - La concessione ha avuto decorrenza dal 18 settembre 2017 e avrà scadenza il 18 settembre 2022;
 - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 marzo 2021 è stato approvato uno schema di modifica all'originario contratto di concessione stipulato in data 18/12/2017 tra il Comune di Candiolo e la A.S.D. "Candiolo" per la concessione in gestione del centro polifunzionale ricreativo-culturale, nonché l'unita planimetria, allegati sotto le lettere "A-1" e "A-2" al medesimo atto, di cui costituivano parte integrante e sostanziale.
 - L'atto così approvato è stato quindi regolarmente sottoscritto dalla parti, fermo restando che il contratto così modificato resterà valido fino alla originaria scadenza contrattuale del 18 settembre 2022;
 - A seguito della stipulazione dell'atto di modifica al contratto originario, il Comune è rientrato in possesso dell'area indicata con retinato verdino nella planimetria allegata, e

- l'Amministrazione ne ha successivamente concesso l'utilizzo alla società "Enjoy padel S.S.D.", a seguito di apposita procedura selettiva;
- Con determinazione del competente Responsabile del servizio *pro tempore* n. 211/2017 è stata inoltre affidata alla Associazione A.S.D. "Candiolo", con sede in Via Roma, n. 12 a Candiolo, la concessione degli impianti sportivi (n. 2 campi di calcio e spogliatoi annessi) alle condizioni indicate nello schema di contratto, di durata triennale con decorrenza dal 01/08/2017 al 31/07/2020, con corresponsione di un canone ricognitorio simbolico ammontante ad € 500,00 annuo;
 - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 31 luglio 2020 è stato deciso di prorogare la concessione degli impianti sportivi di cui al punto precedente alla Associazione A.S.D. "Candiolo" fino alla data del 30 giugno 2021, alle stesse condizioni del contratto originale di concessione;
 - Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29 aprile 2021 è stato successivamente deciso di prolungare ulteriormente la concessione degli impianti sportivi di cui sopra al 18 settembre 2022, in modo da allineare la scadenza con quella della concessione del centro polifunzionale "Candiolo Village";
 - con deliberazioni n. 48 del 05/10/2020 e n. 8 del 14 gennaio 2021, il Consiglio Comunale ha nominato una apposita Commissione consiliare per l'indicazione degli indirizzi a cui il RUP dovrà attenersi per la predisposizione degli atti di gara relativi all'affidamento della gestione degli impianti sportivi,
 - A conclusione dei propri lavori, è stata quindi sottoscritta in data 21/02/2022, la relazione finale della Commissione sopra indicata, approvata con deliberazione Consiliare n. 5 /2022

VISTA:

- la determinazione n.157/03.05.2022 con cui sono stati approvati gli atti relativi alla indizione della procedura di gara ad evidenza pubblica:

- a) BANDO DI INDIZIONE DI GARA
- b) DISCIPLINARE DI GARA con relativi allegati
 - allegato 1 modello di domanda
 - allegato 2 patto di integrità
 - allegato 3 informativa privacy
 - allegato 4 piano economico finanziario
 - allegato 5 modello di offerta tecnica
 - allegato 6 modello di offerta economica
 - allegato 7 capitolato con allegati:
 - a) planimetria
 - b) interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario
 - c) tariffe -
 - d) certificazione energetica APE

Dato atto che il bando di indizione di gara è stato pubblicato con richiamo in home page sul sito istituzionale del Comune di Candiolo, dal 3 maggio 2022 sino alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte, fissato al 13 giugno 2022 (n. rep. 403)

L'avviso, per maggior pubblicità, è stato altresì trasmesso al CONI Regionale e alla Federazione Italiana Gioco Calcio in data 05/05/2022, con lettera prot. n. 5071 ;

- In data 30/05/2022 è stata pubblicata una rettifica parziale del punto b) del disciplinare di gara (approvata con determinazione n. 204/26.05.2022)
- In data 30.05.2022 è stata pubblicata la nota prot. 6270 del 30.05.2022 di risposta ai quesiti richiesti con nota prot. 5920/23.5.2022

- In data 30.05.2022 è stata pubblicata la nota prot. 6269 del 30.05.2022 con cui è stato fornito un riscontro alla richiesta prot 6121 del 26.5.2022.

DATO ATTO CHE:

- Con determinazione n. 234/15.6.2022 si è provveduto alla nomina della commissione in oggetto, nelle persone dei Sigg.
 - o Dott. Giulio CATTI – Segretario Comunale del Comune di Candiolo, PRESIDENTE;
 - o Geom. Cosso Lodovico – Istruttore direttivo tecnico cat. D, dipendente del Comune di Piobesi T.se, MEMBRO ESPERTO esterno;
 - o Dott.ssa Marcolin Stefania – Istruttore direttivo amministrativo cat. D, dipendente del Comune di Vinovo MEMBRO ESPERTO esterno;

Quale segretario verbalizzante della commissione così nominata la Rag. Luciana BOSTICCO, Responsabile del settore amministrativo presso il Comune di Candiolo;

- con atto in data 15.6.2022 è stata indetta per il giorno 16.6.2022 alle ore 14.00 la seduta pubblica della Commissione. Il predetto atto è stato pubblicato all'albo pretorio in data 15.6.2022 (n. rep. 594) e comunicato sul sito istituzionale del Comune di Candiolo - sezione "Bandi di gara" - con accesso diretto dalla home page,

VISTI gli allegati verbali della Commissione giudicatrice :

- n. 1 seduta pubblica in data 16.06.2022
- n. 2 seduta riservata in data 16.06.2022
- n. 3 seduta pubblica in data 16.06.2022
- n. 4 seduta riservata dal 20.06.2022

DATO ATTO che in fase di esame delle offerte tecniche, era stato rilevato dalla commissione che in entrambi i piani economici finanziari allegati dagli offerenti ai rispettivi progetti di gestione era contenuto il valore del canone annuale che avrebbe dovuto essere oggetto dell'offerta economica da valutare separatamente e successivamente rispetto all'offerta tecnica.

CONSIDERATO che dai sopracitati verbali risulta che i valori dei canoni effettivamente indicati dagli offerenti nei piani economici finanziari, sono risultati coincidenti con quelli poi risultati contenuti nelle offerte economiche presentate.

Risulta altresì che il punteggio assegnato all'offerta economica è risultato rilevante ai fini della formazione della graduatoria delle offerte, in quanto i 15 punti di differenza tra le due offerte economiche hanno consentito alla **Associazione sportiva dilettantistica polisportiva Garino** di superare l'offerta della **Associazione sportiva dilettantistica Candiolo**, che invece aveva prevalso nel punteggio relativo all'offerta tecnica.

DATO ATTO che, pur confermando le valutazioni precedentemente espresse al riguardo nel verbale di esame delle offerte tecniche, la commissione ha concordato nel ritenere che tali valutazioni debbano essere superate dalle circostanze sopra indicate, e che di conseguenza, nel

rispetto delle competenze del Responsabile di Settore, titolare ad assumere ogni decisione definitiva al riguardo, ha ritenuto di proporre all'amministrazione di **non procedere all'aggiudicazione nei confronti di nessuna delle due offerenti, dichiarando l'esclusione di entrambe dalla gara per avere anticipato, nell'offerta tecnica, elementi riguardanti esclusivamente l'offerta economica, e, nello specifico, per avere espressamente indicato l'importo del canone di concessione offerto all'interno del piano economico finanziario.**

CONSIDERATO che il principio di separazione tra l'offerta economica e quella tecnica, posta a presidio di ogni gara pubblica per la tutela della par condicio dei concorrenti, e che costituisce espressione del principio di segretezza dell'offerta economica, è consolidato nella giurisprudenza amministrativa più recente (si vedano p.es., fra tante, C.d.S., Sez V, 14 marzo 2022, n. 1785, e C.d.S., Sez. III, 9 gennaio 2020, n. 167).

Pur rilevando che, secondo un indirizzo confermato anche da recente giurisprudenza di merito (T.A.R. Toscana n. 612 del 5 maggio 2022), quando l'inserimento di contenuti economici nell'offerta tecnica non è espressamente vietato dal bando (come nel caso della presente gara), il principio di segretezza dell'offerta economica non agisce come una clausola di esclusione ad effetto automatico, ma deve verificarsi in concreto che l'interferenza tra i due aspetti possa compromettere effettivamente l'imparzialità della valutazione, si deve altresì rilevare che il condizionamento della commissione può rilevare anche solo sotto il profilo potenziale (C.d.S., Sez. V, 27 marzo 2013, n. 1813), il che non può escludersi quando, come nel caso in esame, i punteggi assegnati alle offerte economiche, che siano già state rese conoscibili nella fase della valutazione delle offerte tecniche, risultino rilevanti ai fini della formazione della graduatoria finale.

CONSIDERATO CHE :

- nell'offerta tecnica possono essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari allo scopo di rappresentare le soluzioni realizzative del servizio oggetto di gara, purchè siano elementi economici che non fanno parte dell'offerta economica (principio ribadito dal Consiglio di Stato Sez V 11.5.2022 n. 3725)
- Il principio di segretezza dell'offerta economica costituisce la base del divieto di commistione tra elementi dell'offerta tecnica ed elementi dell'offerta economica. Si deve evitare che in sede di valutazione delle offerte tecniche - da svolgersi in seduta segreta e prima dell'esame dell'offerta economica - la commissione giudicatrice possa essere influenzata da ragioni di convenienza economica dell'offerta . In questa ottica il divieto è attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa previsti dall'art. 97 Cost. e dei principi di libera concorrenza e non discriminazione tra i concorrenti di cui all'art. 30 del codice dei contratti pubblici.

RITENUTO concordare con quanto fatto rilevare dalla Commissione giudicatrice e conseguentemente approvare i verbali, dichiarare l'esclusione di entrambe le Associazioni dalla gara e conseguentemente non far luogo all'aggiudicazione della procedura.

Per tutto quanto sopra esposto

DETERMINA

Di approvare gli allegati verbali della Commissione giudicatrice :

n. 1 seduta pubblica in data 16.06.2022

- n. 2 seduta riservata in data 16.06.2022
- n. 3 seduta pubblica in data 16.06.2022
- n. 4 seduta riservata in data 20.06.2022

relativi alla Concessione della gestione dei servizi sportivi, ricreativi e culturali da realizzare presso il Centro Polifunzionale Candiolo Village e gli impianti sportivi comunali, nonché di lavori di manutenzione straordinaria su tali strutture.

Di dichiarare l'esclusione dell'A.S.D. CANDIOLO e dell'A.S.D. POLISPORTIVA GARINO dalla gara per avere anticipato, nell'offerta tecnica, elementi riguardanti esclusivamente l'offerta economica, e, nello specifico, per avere espressamente indicato l'importo del canone di concessione offerto all'interno del piano economico finanziario.

Conseguentemente, non far luogo all'aggiudicazione della procedura di gara, inviando la presente determinazione all'Amministrazione Comunale per i successivi provvedimenti da adottare;

Di dare avvertenza che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente.

Di pubblicare il presente provvedimento in esecuzione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013

Candiolo, li 28/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
BOSTICCO Luciana